

....e adesso le giunte tremano

TAR Puglia-Lecce, sez. I, ordinanza 21.10.2009 n. 792 ([Serafino Ruscica](#))

Il Tar Puglia sezione di Lecce torna sulla questione della presenza di donne in Giunta in applicazione della disciplina sulle quote rosa in ponendosi nell'ordinanza in commento sulla scia della pronuncia di appena un mese fa con cui lo stesso TAR Puglia-Lecce, [ordinanza 23.09.2009 n° 740](#) (presidente Aldo Ravalli), accogliendo il ricorso presentato dal comitato "Taranto Futura", aveva ordinato al presidente della Provincia di Taranto, "di procedere alla modificazione della giunta in modo tale - si legge nel dispositivo - da assicurare la presenza di entrambi i sessi". In questo modo, hanno inteso sanzionare, un comportamento lesivo - non tanto della condizione femminile - quanto, altresì, per la mancata applicazione dello Statuto che l'Ente stesso, si è dato.

Infatti, sciogliendo la giunta composta da dieci assessori, tutti rigorosamente "maschi", - di fatto - il Tribunale amministrativo aveva richiamato espressamente il dispositivo della sentenza l'articolo 48 dello statuto della Provincia nel quale si dispone "che il presidente nomina i componenti della giunta, tra cui il vicepresidente, secondo le modalità previste per legge e nel rispetto del principio delle pari opportunità, ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 81 del 25.3.1993 (elezione diretta del sindaco), in modo da assicurare la presenza di entrambi i sessi".

La odierna pronuncia del TAR Puglia sull'argomento non è, quindi, la prima in tal senso da parte dell'organismo di giustizia amministrativa regionale, il quale, già l'anno scorso, si era già espresso in modo conforme, annullando i decreti sindacali di nomina dei componenti della Giunta Comunale del Comune di Molfetta poiché, anche essi, tutti di sesso maschile.

Questa volta a cadere sotto i colpi" delle quote rose è la giunta del Comune di Marruggio e ciò dimostra quanto precedentemente sostenuto circa l'innescò di un meccanismo che potrebbe portare ad una radicale revisione degli equilibri in atto¹.

(Altalex, 28 ottobre 2009. Nota di [Serafino Ruscica](#))

¹ Si rinvia a [Giunte tremate... le quote rosa sono tornate](#) di Serafino Ruscica in *Strumentario Enti Locali*, Ottobre 2009.

| [giunta](#) | [quote rosa](#) | [Serafino Ruscica](#) |

T.A.R.

Puglia - Lecce

Sezione I

Ordinanza 21 ottobre 2009, n. 792

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 1423 del 2009, proposto da:

****, rappresentati e difesi dall'avv. Valeria Pellegrino, con domicilio eletto presso Valeria Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore, 16;

contro

Comune di Maruggio, rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso Ernesto Sticchi Damiani in Lecce, via 95 Rgt Fanteria, 9;

nei confronti di

****, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dei Decreti 27 giugno 2009 tutti aventi il prot. nn. 7653 con cui il Sindaco del Comune di Maruggio ha nominato gli Assessori facenti parte della Giunta Comunale, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ed in particolare della deliberazione 27 giugno 2009 n. 24 con cui il Consiglio Comunale di Maruggio ha preso atto dell'elenco della Giunta e convalidato le elezioni di questi e del Sindaco.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Maruggio;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2009 il dott. Luigi Viola e uditi altresì l'Avv. Giovanni Pellegrino in sostituzione dell'Avv. Valeria Pellegrino per i ricorrenti e il Prof. Avv. Ernesto Sticchi Damiani per l'Amministrazione comunale di Mareggio;

Considerato:

-che, per quello che riguarda la legittimazione, la presenza tra i ricorrenti della Consigliera di Parità Regionale effettiva e della Consigliera di Parità Regionale supplente appare ampiamente sufficiente a legittimare la proposizione del gravame, ai sensi della previsione dell'art. 37, 2° comma del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (che prevede la possibilità, per i Consiglieri regionali di parità, di proporre impugnative al T.A.R. nei confronti dei provvedimenti che vengano ad integrare discriminazioni di carattere collettivo);

-che, per quello che riguarda il contraddittorio, l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli assessori non ancora evocati in giudizio può essere effettuata prima della decisione nel merito del ricorso, salva ed impregiudicata ogni valutazione in ordine all'effettiva sussistenza di una posizione sostanziale di controinteresse (anche gli Assessori appaiono, infatti, titolari della pretesa al rispetto delle disposizioni statutarie dell'ente e, quindi, di un interesse sostanziale che potrebbe portare ad una qualificazione della posizione in discorso anche in termini di cointeresse);

- che la previsione dell'art. 53 dello Statuto del Comune di Maruggio ("il viceSindaco e gli assessori sono nominati dal Sindaco fra i Consiglieri comunali e fra i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere, assicurando condizioni di pari opportunità fra uomini e donne con la presenza di entrambi i sessi nella composizione della Giunta") appare essere evidentemente caratterizzata dalla natura precettiva e non programmatica;

-che, analogamente a quanto ritenuto dalla Sezione in analoghe fattispecie (T.A.R. Puglia, Lecce sez. I, ord. 23 settembre 2009 n. 740), la disposizione statutaria impone l'obbligo di assicurare la presenza in Giunta di Assessori di entrambi i sessi, non essendo assolutamente sufficiente un semplice "sforzo" teso a raggiungere un simile risultato; si tratta, pertanto, di una tipica obbligazione "di risultato" e non "di diligenza" che viene ad integrare un vincolo alla scelta degli assessori e che non può essere derogata dagli accordi politici;

-che l'applicazione della previsione statutaria non trova ostacolo nel fatto che le due donne presenti in Consiglio comunale abbiano declinato l'offerta di entrare a far parte della Giunta comunale, per motivi personali; la presenza in Giunta di Assessori di entrambi i sessi può, infatti, essere assicurata anche attraverso il ricorso alla possibilità di nominare esterni al Consiglio comunale prevista dalla normativa e dalla già citata previsione dello Statuto;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza cautelare presentata da parte ricorrente e, per l'effetto, ordina al Sindaco di Maruggio di procedere all'integrazione della Giunta comunale attraverso la nomina di Assessori di entrambi i sessi, entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione o comunicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Aldo Ravalli, Presidente
Luigi Viola, Consigliere, Estensore
Massimo Santini, Referendario

(da www.altalex.it)